



Area I – Servizi registro delle Imprese – tutela e legalità – ambiente.

Ufficio Metrico

AGLI UTENTI METRICI IN INDIRIZZO

AI COMUNI DELLA PROVINCIA

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

NOTA INFORMATIVA

Il decreto ministeriale n. 93 del 21.04.2017 ha stabilito **nuove disposizioni per la verifica periodica e la sorveglianza degli strumenti soggetti alla metrologia legale**.

A partire dal 18.03.2019 le verifiche periodiche devono essere effettuate **solo da laboratori privati**, chiamati Organismi appositamente accreditati a svolgere questa funzione.

Gli uffici metrici delle CCIAA mantengono funzioni di controllo di secondo livello sui soggetti privati che effettueranno le verifiche e continueranno l'attività di vigilanza attraverso controlli a campione senza preavviso nonché sull'attività degli Organismi.

Definizioni

Strumento di misura: uno strumento utilizzato per **una funzione di misura legale** (funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali).

titolare dello strumento di misura: la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura, soggetti all'obbligo di verifica periodica. * *Contrariamente a quanto purtroppo spesso affermato da alcuni gestori di stazioni di servizio, la responsabilità del rispetto delle norme metrologico-legali è del gestore e non del proprietario, anche se il gestore non è il proprietario degli erogatori.*

Obblighi del titolare dello strumento di misura

I Titolari degli strumenti di misura sono soggetti all'obbligo della verifica periodica.

Tutti gli strumenti di misura in servizio utilizzati per funzioni di misura legali devono essere sottoposti a **verifica periodica** (controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita dal D.M. 93/2017, o a seguito di riparazione comportante la rimozione di sigilli di protezione), secondo le periodicità riportate nell'[allegato IV del DM 93/2017](#).



Il titolare dello strumento di misura dal 19 marzo 2019 **deve** richiedere a un organismo accreditato una nuova verifica periodica almeno **5 giorni prima della scadenza** della precedente o **entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione**.

La verifica periodica è eseguita entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

L'[elenco degli organismi](http://www.metrologialeale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2) che eseguono la verifica è disponibile al link <http://www.metrologialeale.unioncamere.it/content.php?p=10.2.2>

L'**esito positivo** della verifica periodica comporta l'applicazione sullo strumento di misura un contrassegno di colore **verde** che riporta l'anno ed il mese di scadenza della verifica. Se la verifica ha **esito negativo**, sullo strumento viene apposto un contrassegno di colore **rosso**, che ne inibisce l'uso.

Il titolare comunica telematicamente, **entro 30 giorni**, alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, **la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine utilizzo dello strumento e gli elementi identificativi dello stesso** (tipo strumento, marca e modello, numero di serie, anno marcatura CE e marcatura metrologica supplementare, data messa in servizio e di cessazione, specifica di eventuale uso temporaneo).

Il titolare è responsabile della conservazione e gestione dei libretti metrologici nonché di tutta la documentazione di rilevanza metrologica (dichiarazioni di conformità, fogli dati, rapporti di lavoro relativamente alle riparazioni/manutenzioni, incarichi agli Organismi, attestazioni di verifica ecc.);

il titolare è responsabile della completezza ed integrità dei contrassegni applicati sugli strumenti nell'ambito delle verifiche periodiche nonché visite ispettive, delle altre iscrizioni regolamentari, dei sigilli (anche di tipo elettronici) e degli altri elementi di protezione;

il titolare è anche responsabile della completezza ed integrità dei sigilli di riparazione, considerati "provvisori", che la ditta di manutenzione incaricata ha apposto provvisoriamente al posto dei sigilli di protezione a seguito di una riparazione;

il titolare provvede alla verifica periodica degli strumenti utilizzati nei termini di legge.

In particolare: per i distributori di carburante:

- è fatto divieto al titolare di utilizzare strumenti di misura che presentino evidenti difetti o inaffidabilità dal punto di vista metrologico.

qualora nell'ambito di una riparazione di uno strumento di misura vengono rimossi oppure alterati dei sigilli, lo strumento può essere utilizzato fino all'effettuazione della verifica periodica soltanto se munito dei cosiddetti "sigilli di riparazione provvisori" in conformità al piano di legalizzazione; tale ditta di manutenzione deve essere riconosciuta dall'ufficio metrico come "fabbricante/riparatore metrico";



con l'intervento di riparazione, l'effettuazione di prove tecniche nonché l'applicazione dei "sigilli di riparazione provvisori", la ditta di manutenzione attesta che lo strumento di misura è nuovamente conforme ed è idoneo all'uso in rapporto con terzi; il riparatore redige un rapporto di lavoro che descrive il tipo di intervento, le parti sostituite rilevanti dal punto di vista metrologico, compreso il numero di serie, ed i sigilli provvisori apposti;

il tecnico della ditta di manutenzione annota l'avvenuta riparazione nel libretto metrologico; se la riparazione è stata effettuata prima della cosiddetta prima verifica periodica o se non è stato ancora consegnato il libretto metrologico, la ditta di riparazione deve inviare una copia del rapporto di lavoro all'ufficio metrico; il titolare dello strumento deve consegnare un'ulteriore copia del rapporto di riparazione all'Organismo incaricato della verifica periodica; quest'ultimo, in seguito, annota la riparazione nel libretto metrologico, che consegna al titolare dello strumento in occasione della prima verifica periodica;

Il titolare che ha riparato uno strumento, che ha comportato la rimozione di sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verifica periodica **entro 10 giorni**.

Gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore autorizzato, per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verifica periodica, fino all'esecuzione della verifica stessa. Nel caso in cui la riparazione sia stata eseguita a seguito di precedente verifica periodica con esito negativo che ha comportato l'applicazione del contrassegno rosso, il riparatore provvede a rimuovere il contrassegno rosso per consentirne l'uso.

In Italia dal 18.09.2017 gli strumenti metrici vengono consegnati al titolare senza contrassegno di scadenza "verde"; la prima verifica periodica deve essere effettuata entro 2 anni dalla data di messa in servizio iniziale che va annotata sul libretto metrologico.

il titolare deve incaricare un Organismo privato in forma scritta e nei seguenti termini di legge:

- *entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata una riparazione di rilevanza metrologica (rimozione di sigilli),*
- *almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza „naturale" (contrassegno „verde");*

l'Organismo deve effettuare la verifica periodica entro 45 giorni dalla data dell'incarico, oltre tale termine gli strumenti non potranno più essere utilizzati.



Verificazione periodica degli strumenti di misura

- gli strumenti di misura che sono stati giudicati "non conformi" dall'Organismo oppure dall'ufficio metrico in sede di vigilanza, non possono essere utilizzati; l'Organismo è tenuto ad applicare sullo strumento un contrassegno rosso con la dicitura "controlli successivi — esito negativo"; tale contrassegno può essere rimosso dalla ditta di manutenzione autorizzata solo dopo aver effettuato la riparazione e nel rispetto delle condizioni e dei termini specifici per la verifica periodica;
- se in sede di vigilanza l'ufficio metrico accerta che l'errore di misura effettivo si trova tra l'errore massimo tollerato in verifica periodica e quello previsto per lo strumento in servizio, l'ufficio metrico ordina al titolare di riparare lo strumento; lo strumento non può essere messo in funzione fino a quando non viene riparato;
- tuttavia, se il titolare desidera mettere in funzione lo strumento di misura, è tenuto a far eseguire la riparazione e a garantire che la verifica periodica sia effettuata entro 30 giorni dalla data dell'ordine di aggiustamento;
- in alternativa alla riparazione nonché verifica periodica, lo strumento di misura difettoso può anche essere sostituito con uno conforme;
- in caso di inosservanza delle specifiche procedure, l'Organismo di verifica rischia la sospensione nonché ritiro dell'abilitazione, la verifica effettuata viene considerata non valida e deve essere ripetuta; inoltre, il personale dell'Organismo di verifica può essere perseguito penalmente per false dichiarazioni;
- obblighi di comunicazione in merito alle verifiche periodiche: il titolare non ha alcun obbligo in tal senso; tutte le relative comunicazioni all'ufficio metrico devono essere effettuate dall'Organismo in forma telematica; l'ufficio metrico gestisce a sua volta l'elenco ufficiale dei titolari e degli strumenti metrici, essendo così in grado di controllare se le verifiche periodiche vengono svolte nei termini di legge;
- ogni sistema di misura è dotato di un „libretto metrologico", consegnato al più tardi dall'Organismo che effettua la prima verifica periodica; nel libretto devono essere annotate tutte le verifiche periodiche, le riparazioni nonché i risultati delle ispezioni effettuate dall'ufficio metrico; è compito e responsabilità del titolare garantire che le annotazioni avvengano in modo cronologico e completo; Il titolare ha l'obbligo di conservazione del libretto metrologico, che dovrà essere esibito in sede di verificazioni periodiche o vigilanza.



Gli uffici metrici delle Camere di commercio sono incaricati dal legislatore di sorvegliare questo settore e operano come segue:

Controlli casuali

effettuano controlli degli strumenti in servizio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio. L'esito del controllo è registrato sul libretto metrologico.

Controlli in contraddittorio

effettuano controlli in contraddittorio su richiesta del titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione. I costi di detti controlli, che possono comportare anche l'ausilio di un organismo in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.

Vigilanza su strumenti di misura

Per la vigilanza del mercato sugli **strumenti soggetti alla normativa europea** di cui al Regolamento CE n. 765/2008, le funzioni di Autorità di vigilanza sul mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico avvalendosi delle Camere di commercio.

Scopo di questa tipologia di vigilanza è di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati siano stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione siano stati rispettati e che siano stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti dalla pertinente normativa.

La vigilanza del mercato sugli **strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea** è effettuata dalle Camere di commercio, le quali, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura in servizio abbia subito alterazioni e presenti rischi per aspetti inerenti interessi pubblici, effettuano una valutazione sulla conformità dello strumento.

Per le attività di vigilanza le Camere si avvalgono, per l'effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura). Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati, nei limiti e secondo le modalità disposte dal D.Lgs. 219/2016 in materia di diritti di segreteria e tariffe.



Sanzioni

In caso di accertate violazioni, è prevista da parte delle autorità preposte l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti in base alla tipologia di strumento di misura.

Per lo svolgimento di questi compiti il personale degli uffici metrici ha accesso ai locali e ai luoghi in cui si trovano gli strumenti di misura.

Nel caso di sistemi di misura per carburanti costituiti da più unità di erogazione (misuratori / pistole di erogazione), ogni singola unità di erogazione è considerata come strumento di misura.

Superamento dell'errore massimo tollerato dello strumento in servizio: se l'autorità competente (ufficio metrico, autorità doganale, ecc.) rileva degli scostamenti che superano il cosiddetto errore massimo tollerato dello strumento in servizio, tale violazione è punita con una sanzione amministrativa - a prescindere da eventuali aspetti di diritto penale - indipendentemente dal fatto che si tratti di una deviazione in PIÙ o in MENO!

Esempi di violazioni sanzionabili:

- utilizzo di strumenti con verifica periodica scaduta senza che un Organismo sia stato incaricato con la dovuta verifica nei termini di legge;
- utilizzo di strumenti, per i quali la verifica periodica è stata richiesta ad un Organismo nei termini di legge, ma la verifica stessa non è stata effettuata entro 45 giorni dalla data d'incarico;
- utilizzo di strumenti riparati senza che la dovuta verifica periodica sia stata effettuata da un Organismo nei termini di legge;
- utilizzo di strumenti che presentano evidenti difetti (unità di visualizzazione rotti, erogatori con evidenti perdite di prodotto ecc.);
- la prima messa in servizio nonché fine utilizzo di strumenti non vengono comunicati (correttamente) all'ufficio metrico entro 30 giorni;
- utilizzo di strumenti con scostamenti accertati che superano l'errore massimo tollerato per gli strumenti in servizio;
- apparecchiature self-service non conformi;
- annotazioni mancanti o incomplete sui libretti metrologici.

Violazioni di possibile rilevanza penale:

- sigilli mancanti, non integri, manomessi nonché impronte non autentiche;
- superamento dell'errore massimo tollerato per gli strumenti in servizio;
- uso intenzionale (dolo) di sistemi di misura affetti di evidenti problemi tecnici a scapito dei clienti.

Servizio Regolazione del Mercato

l'Ufficio Metrico